

17_33_1_DGR_1401_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1401 L 247/2012, art 41, comma 6. Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'avvocatura della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 41, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" il quale dispone che il tirocinio professionale per la pratica forense può essere svolto anche presso l'ufficio legale di un ente pubblico;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 4, della Deliberazione della Giunta regionale dd. 1.10.2015, n. 1922 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il tirocinio professionale può essere svolto presso l'Avvocatura della Regione;

RITENUTO opportuno provvedere a disciplinare i requisiti, i criteri di selezione, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura della Regione;

VISTO il testo predisposto dall'Avvocato della Regione;

RITENUTO di disciplinare lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione secondo le disposizioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione

SU PROPOSTA della Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvata la disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247 sulla base delle disposizioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

**Disciplina dello svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione
ai sensi dell'art. 41, comma 6 L. 31 dicembre 2012, n. 247.**

--- oo O oo ---

**Art. 1
(Oggetto)**

1. In attuazione dell'art. 41, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 15, comma 4, DGR 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modifiche ed integrazioni, lo svolgimento del tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l'Avvocatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

2. Per lo svolgimento del tirocinio professionale, l'Avvocatura della Regione si attiene alle disposizioni di legge e regolamentari nonché alle disposizioni impartite dal competente Ordine degli Avvocati per quanto riguarda gli adempimenti formali stabiliti per lo svolgimento del tirocinio.

3. Lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura della Regione non dà in alcun modo titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso l'Avvocatura e, più in generale, per l'accesso presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Art. 2
(Posti disponibili e durata)**

1. Sono ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione non più di tre praticanti avvocati.

2. Il tirocinio presso l'Avvocatura della Regione è svolto per la durata stabilita dalla legge n. 247 del 2012.

**Art. 3
(Contenuti e svolgimento del tirocinio)**

1. Il tirocinio professionale è aperto ai laureati in giurisprudenza che intendano svolgere l'attività forense e consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. La pratica presso l'Avvocatura della Regione consta dei seguenti profili:

a) formazione teorico-pratica, mediante affiancamento ad un avvocato della Avvocatura e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di giurisprudenza e dottrina;

b) partecipazione alle udienze dinanzi agli uffici della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria;

c) apprendimento degli adempimenti e delle incombenze rientranti nella attività professionale da svolgersi presso gli uffici giudiziari e amministrativi (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche, agenzia entrate, ecc.), la cui esecuzione materiale potrà essere effettuata anche con la guida degli addetti alla Struttura stabile del contenzioso in cui si articola, per tale attività, l'Avvocatura della Regione. Tale attività non dà titolo ad alcun riconoscimento professionale o a compensi comunque denominati, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per l'adempimento.

3. La formazione del praticante è affidata, su indicazione dell'Avvocato della Regione, ad un avvocato della Avvocatura, il quale cura che la presenza del praticante in Avvocatura sia organizzata nel rispetto delle esigenze funzionali e di servizio; in particolare, tenendo conto che la presenza del praticante deve essere garantita, per tutta la durata del tirocinio, secondo criteri di assiduità e frequenza quotidiana, rilevabili da apposito registro delle presenze sottoscritto dal praticante e tenuto dall'avvocato affidatario, o da analoga rilevazione informatica.

4. Ai fini dell'utile svolgimento della pratica, dovrà essere garantita, in aggiunta alla partecipazione alle udienze, la presenza quotidiana presso l'Avvocatura per un totale di 30 ore settimanali con le modalità che verranno concordate con l'Avvocato della Regione.

5. L'Avvocatura della Regione può interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento del tirocinio, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia, su indicazione dell'avvocato affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente. Dell'eventuale interruzione della pratica verrà data comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

(Requisiti di partecipazione)

1. L'ammissione al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione avviene previa selezione per titoli e a seguito di colloquio motivazionale.

2. Per l'ammissione al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea;

b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero purché il titolo sia stato dichiarato equipollente, e idoneo allo svolgimento dell'esame di abilitazione di avvocato;

c) essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine;

d) non aver compiuto, al momento del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età;

e) non aver già svolto la pratica legale per un periodo superiore ai sei mesi;

f) possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personale computer, del programma di scrittura word o analogo, per la navigazione in Internet e la ricerca nella banche dati giuridiche.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 5
(Presentazione delle domande)

1. La selezione dei richiedenti viene effettuata, secondo la disponibilità di posti, a seguito di bando adottato con decreto dell'Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito informatico della Regione.

2. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e che intendono partecipare alla selezione devono presentare con le modalità e nel termine perentorio fissato nell'avviso, apposita domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dichiarando sotto la propria responsabilità tutti i dati richiesti e allegando copia di un documento di identità.

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
a) elenco di tutti i voti riportati negli esami indicati nell'art. 6;
b) *curriculum vitae*.

Art. 6
(Titoli valutabili)

1. Ai fini della valutazione vengono considerati i seguenti titoli:

a) voto di laurea;
b) voto riportato nei seguenti esami: Diritto costituzionale, Diritto dell'Unione Europea, Diritto regionale, Diritto amministrativo, Diritto penale, Procedura civile, Procedura penale, Diritto del lavoro.

Art. 7
(Commissione di valutazione)

1. Una commissione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e formata dallo stesso o da un suo sostituto in funzione di Presidente e da due avvocati della Avvocatura della Regione, valutata l'ammissibilità delle domande, provvede a formare la graduatoria relativa ai posti disponibili di cui all'avviso.

2. La valutazione dei titoli è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) esame di laurea, maggiorato di due punti in caso di lode;
b) media dei voti conseguiti negli esami indicati all'art. 5, maggiorati di un punto in caso di lode.

3. Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto di laurea e della media dei voti riportati negli esami.

4. Per quanto riguarda il corso di laurea specialistica, viene valutato il solo voto conseguito per la laurea specialistica.

5. In caso di parità è preferito il candidato più giovane anagraficamente.

6. La commissione, stilata la graduatoria dei candidati, invita a colloquio i candidati primi classificati in graduatoria, in numero pari al doppio dei posti disponibili. Il colloquio è finalizzato unicamente a conoscere le motivazioni dei candidati allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura regionale. La commissione può discrezionalmente escludere un candidato qualora, all'esito del colloquio, non sia riscontrata una sufficiente motivazione.

7. Nel caso in cui non sia stato coperto il numero dei posti previsti nel bando è facoltà della commissione convocare ulteriori candidati seguendo l'ordine della graduatoria.

8. L'esito della selezione è approvato con decreto dell'Avvocato della Regione e pubblicato sul BUR e sul sito informatico della Regione.

9. I candidati ammessi dovranno tempestivamente comprovare l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 8

(Obblighi dei praticanti)

1. I praticanti devono tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità e decoro, quali si addicono sia alla frequentazione di un Ufficio pubblico qual è l'Avvocatura della Regione che al ruolo della attività forense. A tal fine essi sono soggetti alle stesse regole deontologiche cui sono soggetti gli avvocati della Avvocatura della Regione e alla vigilanza del Consiglio dell'Ordine.

2. I praticanti devono tempestivamente provvedere alla stipula di una assicurazione a copertura degli infortuni eventualmente subiti nell'esercizio del tirocinio presso l'Avvocatura della Regione.

3. I praticanti sono vincolati al segreto professionale su tutte le notizie apprese nel corso del patrocinio.

4. Ai praticanti muniti di patrocinio non possono essere affidati mandati alle liti da parte della Regione, ma essi possono eventualmente sostituire gli avvocati della Avvocatura della Regione nello svolgimento delle attività processuali riservate a chi gode dell'esercizio del patrocinio forense ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012.

5. I praticanti potranno godere di un periodo di riposo per un periodo massimo di 30 giorni all'anno, anche frazionato, da concordare con l'avvocato affidatario, preferibilmente nel periodo estivo, in considerazione del periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria.

6. L'eventuale assenza per malattia deve essere documentata con certificato medico.

7. In caso di abbandono della pratica o di mancato svolgimento per un periodo superiore a trenta giorni, l'avvocato affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Avvocato della Regione per la comunicazione all'Ordine degli avvocati.

Art. 9

(Obblighi della Avvocatura)

1. L'Avvocatura della Regione mette a disposizione il patrimonio librario ed informatico in suo possesso, da fruire nel rispetto delle condizioni d'uso previste per i dipendenti della Avvocatura.

2. L'avvocato affidatario curerà ogni iniziativa idonea per assicurare la correttezza del comportamento del praticante e la formazione professionale del medesimo. La partecipazione alle udienze è concordata con l'avvocato affidatario.

3. L'avvocato affidatario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in materia di esercizio del tirocinio professionale e di sottoscrivere gli atti e i certificati relativi al tirocinio professionale.

4. Restano salve le disposizioni e gli adempimenti relativi alla disciplina della pratica forense previste dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

--- oo O oo ---

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS